

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

19° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 LUGLIO 1977

Presidenza del Vice Presidente **URBANI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (459-B) (D'iniziativa dei senatori Cervone ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . Pag. 263, 265, 266 e *passim*
ANTONIOZZI, ministro del turismo e dello spettacolo 267, 268
BOGGIO (DC), relatore alla Commissione 263, 267
MASCAGNI (PCI) 265, 266, 267

La seduta ha inizio alle ore 16,25.

MARAVALLE, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali » (459-B), d'iniziativa dei senatori Cervone ed altri (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali », d'iniziativa dei senatori Cervone, Borghi, Faedo, Mezzapesa, Schiano, Trifogli, D'Amico, Costa, Salerno e Della Porta, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Boggio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BOGGIO, relatore alla Commissione. Il disegno di legge torna dalla Camera for-

tunatamente molto emendato; e dico fortunatamente perchè nelle modifiche apportate dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento noi abbiamo visto sostanzialmente accolte le istanze che la nostra Commissione, nella seduta del 23 febbraio scorso, espresse attraverso un ordine del giorno che vorrei rileggere, in considerazione del fatto che finalmente il disegno di legge assume la consistenza da noi desiderata.

L'ordine del giorno era così formulato:

« La 7^a Commissione permanente,

nell'esaminare il disegno di legge numero 459 recante provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali, preso atto del parere negativo espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti proposti dal relatore per l'adeguamento dei fondi a sostegno delle attività musicali, sui quali si era verificato un favorevole orientamento della Commissione,

esprime vivissime preoccupazioni per l'avvenire di tali settori, per i quali era stata documentata e motivata l'esigenza di rivalutazione dei fondi, fermi, rispettivamente, per gli enti lirici al 1975 e per le altre attività musicali al 1973;

fa voti che il Governo, superate le attuali stringenti difficoltà di ordine economico generale, intervenga con un provvedimento straordinario teso ad evitare la paralisi della vita musicale italiana e l'inevitabile dissesto finanziario degli enti lirico-sinfonici e delle altre attività musicali ».

(0/459/1/7)

BOGGIO

Come i colleghi ricordano, tale ordine del giorno ebbe una vasta eco sulla stampa, la quale si occupò con molta attenzione del problema. Vi furono prese di posizione autorevoli, e mi sia consentito citare, tra coloro che maggiormente si sono fatti carico di sostenere le nostre proposte, il ministro Antoniazzi, che ringrazio vivamente per la azione svolta, dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato, per « ammorbidire » le posizioni rigide del Tesoro; posizioni per altro giustificate dalla situazione economica generale. In tal modo

si è potuto creare un clima idoneo per l'approvazione delle modifiche proposte alla Camera, al fine di riportare il provvedimento sui binari in cui noi volevamo collocarlo, con i risultati che oggi possiamo constatare.

A fronte, cioè, dei 60 miliardi previsti nel testo da noi approvato, l'articolo 1 modificato stanziava lire 74.881.217.736, con un aumento che, oltre a rappresentare un notevole passo avanti e ad essere percentualmente molto apprezzabile, giunge in un momento interessante, in quanto speriamo che sia questa l'ultima legge di mero rifinanziamento; è infatti alle porte la nuova proposta di legge organica per il riordinamento generale delle attività musicali, alla quale sta lavorando la Sottocommissione appositamente costituita. Siamo convinti che essa terminerà in tempi relativamente brevi i propri lavori, per cui il Parlamento potrà esaminare il relativo disegno di legge quanto prima.

Era quindi quanto mai opportuno che la Camera giungesse alle stesse conclusioni cui, pressappoco, era giunto il Senato. Debbo infatti ricordare che noi avevamo chiesto una cifra (73.500 milioni) analoga a quella recata oggi dall'articolo 1, anche se le ripartizioni da noi proposte erano un po' diverse. L'articolo 1 modificato dalla Camera destina infatti lire 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate; lire 3.500 milioni, di cui 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero. Per tutta la massa delle attività musicali, che rappresentano il vero tessuto connettivo della vita musicale italiana, previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è stanziata una somma di 11 miliardi, alla quale — anche se il provvedimento non lo dice — vanno aggiunti circa 3 miliardi, rappresentanti il contributo che deriva dagli introiti della Rai-TV.

Il testo che proponemmo in Senato era un po' più generoso nei confronti di tali attività, impropriamente dette minori; comun-

7^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1977)

que anche quanto deciso dalla Camera può considerarsi soddisfacente.

Merita altresì di essere preso in attenta considerazione l'articolo 2 aggiunto dalla Camera:

« Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attività produttiva.

È fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente ».

Certamente gli operatori del settore sapranno dare un significato preciso alle norme contenute nel primo e nel secondo comma, in relazione alle quali va sottolineato che, se il provvedimento disponesse in modo diverso, potrebbe verificarsi l'assorbimento dei maggiori stanziamenti in spese prive di rilievo per il sostegno di tali attività e per il raggiungimento dei risultati artistici che ci proponiamo.

Anche l'articolo 3, ex articolo 2, è stato modificato dalla Camera con l'aggiunta del seguente comma, che ne diviene il terzo:

« Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. I contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza ».

È stato anche modificato l'ultimo comma, al quale è stata data una formulazione più precisa.

L'articolo 4 del nuovo testo si riferisce al finanziamento e mi pare che non sia necessario soffermarsi.

Dopo questa breve illustrazione esprimo, come relatore, un parere estremamente favorevole al disegno di legge nel testo mo-

dificato, pregando gli onorevoli colleghi di volerlo approvare così come ci è pervenuto.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

M A S C A G N I . Signor Presidente, mi consenta una breve dichiarazione, anzitutto per manifestare la più moderata delle soddisfazioni per l'imminente conclusione di un iter legislativo tanto tormentato e irto di difficoltà. Dico « la più moderata delle soddisfazioni » perchè si tratta pur sempre di un disegno di legge « tampone », mentre dovremmo riversare tutto il nostro impegno nel provvedimento di riforma la cui discussione è appena iniziata.

Vorrei però al tempo stesso riprendere alcune questioni, che sono state oggetto di discussione alla Camera, e che, per la loro delicatezza, richiedono una particolare attenzione. Mi riferisco anzitutto alla gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia: il signor Ministro certo ricorda che nel corso della discussione alla Camera in proposito è stato presentato un ordine del giorno, accolto come raccomandazione. La gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia ha una configurazione diversa da quella prevista dalla legge n. 800 del 14 agosto 1967 per gli enti lirico-sinfonici. Vi sono state ben note agitazioni e traversie, per cui sembra opportuno intanto definire una regolamentazione transitoria, in attesa della riforma organica.

I sindacati ed i lavoratori si sono espressi, chiedendo che gli organismi di gestione dei concerti di Santa Cecilia siano della stessa natura e configurazione di quelli previsti dalla legge n. 800 per gli enti lirico-sinfonici.

Un altro problema, sempre riguardante l'ambiente musicale romano, è quello relativo all'esatta interpretazione del termine « musicista » in riferimento alla figura del direttore artistico, prevista dalla legge numero 800; ne è scaturita una controversia in ordine alla scelta effettuata per il Teatro dell'Opera di Roma, il cui direttore artistico, si vuol sostenere da taluni, sarebbe un « musicologo » e non un « musicista ».

7^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1977)

Il Consiglio di Stato, investito della questione, si è espresso nel senso che la figura professionale di « musicista » sia diversa da quella di « musicologo ». Personalmente non mi sento di accettare tale formalistica distinzione.

Sembra dunque opportuno superare questa difficoltà integrando nella qualificazione di « direttore artistico » espressa dalla suddetta legge n. 800, il termine « musicologo » a fianco di quello di « musicista ».

P R E S I D E N T E . Se non sbaglio, il « musicologo » è colui il quale non sa suonare, ma pur tuttavia si intende di musica.

M A S C A G N I . Si tratta senza dubbio di concetti estremamente vaghi, la cui interpretazione è sempre molto opinabile.

Comunque, essendo sorte le questioni cui accennavo, sarebbe auspicabile adottare un provvedimento di transizione, del quale ci potremmo occupare alla ripresa dell'attività parlamentare, dopo la pausa estiva. In questo senso, del resto, mi pare si sia espressa anche la Camera dei deputati con parere favorevole dello stesso Ministro del turismo e dello spettacolo.

Vorrei infine fare qualche considerazione in ordine ad una situazione assai preoccupante verificatasi negli ultimi tempi, a proposito del mancato funzionamento del servizio scritte teatrali. La legge n. 800 prevede il servizio scritte nell'ambito dell'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo; ma, per inadempimento dello Stato, tale servizio di fatto non funziona. Di conseguenza, i responsabili degli enti lirici e delle istituzioni musicali si sono visti costretti a rivolgersi alle agenzie. Secondo quanto prescrive la legge numero 800 all'ultimo comma dell'articolo 48, si tratterebbe di una violazione: « È comunque vietata — recita la legge — qualsiasi forma di mediazione anche se gratuita ».

Ma che fare se il servizio scritte non funziona?

Il ministro Antonozzi sa che sono state sporte denunce: alcuni sovrintendenti e direttori artistici rischiano di essere incri-

minati. Ci si trova dunque di fronte a situazioni di estrema gravità in conseguenza di una inadempienza dello Stato. Determinati artisti non sono reperibili se non attraverso agenzie o segretariati, che altro non sono se non « mascherature » di agenzie, in quanto agiscono come organi di mediazione. Anche di questo dovremmo occuparci d'urgenza.

Le questioni da me sollevate richiedono una definizione legislativa che dovrebbe precedere la riforma generale del settore.

Prima di concludere mi permetto di presentare, insieme al senatore Boggio, un ordine del giorno, del quale do lettura:

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerato che le sovvenzioni statali a favore delle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono rimaste ferme ai livelli stabiliti nel 1973,

tenuto conto che negli ultimi anni si sono verificati nei settori interessati fortissimi aumenti dei costi per gli incrementi delle retribuzioni dei professori d'orchestra, degli artisti di canto, dei tecnici e degli onorari dei direttori d'orchestra e dei solisti,

impegna il Governo a stabilire criteri di ripartizione delle nuove disponibilità finanziarie che tengano in giusta considerazione le specifiche necessità di ogni singolo settore, ma riservino una particolare attenzione alle istituzioni con complessi stabili o semistabili che notoriamente si trovano in difficoltà gravissime, oberate di debiti e non di rado costrette a periodiche interruzioni delle attività con grave danno per i dipendenti e pregiudizio per la loro stessa esistenza ».

L'ordine del giorno intende in particolare sottolineare l'esigenza del tutto eccezionale delle istituzioni aventi complessi stabili o semistabili; come altra volta si è detto, infatti, una società di concerti o una istituzione che non abbia complessi stabili o semistabili può (con danno certamente, ma senza pregiudizio per la propria esistenza) ridurre in qualche misura la propria attività. La questione va considerata

diversamente quando si tratta di complessi stabili o semistabili: orchestre e teatri di tradizione. Presso tali istituzioni musicali negli ultimi tempi si sono verificate situazioni estremamente disagiati. Alcune orchestre stabili hanno dovuto interrompere la propria attività come, ad esempio, quella di Bolzano e Trento, per mancanza di fondi. Altre orchestre hanno accumulato *deficit* pesantissimi.

Con l'ordine del giorno si tende ad impegnare il Governo a considerare con particolare attenzione le istituzioni musicali che gestiscono complessi stabili. Il senatore Boggio ed io ci auguriamo che l'ordine del giorno venga accolto dalla Commissione e dal Governo, in modo che vengano adottate iniziative tendenti a soddisfare le esigenze evidenziate.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

B O G G I O , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione da me svolta.

Ribadisco le considerazioni fatte dal senatore Mascagni per quanto concerne l'ordine del giorno che egli ha presentato e che reca anche la mia firma; prendo altresì atto con soddisfazione dell'adesione che la Commissione, non formulando rilievi negativi, sembra dimostrare nei confronti dell'approvazione del disegno di legge in esame.

A N T O N I O Z Z I , ministro del turismo e dello spettacolo. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non posso che esprimere la mia soddisfazione per l'apprezzamento manifestato dalla Commissione nei confronti del testo approvato dalla Camera dei deputati; durante l'*iter* di questo provvedimento, siamo riusciti a convincere gli organi preposti all'erogazione dei finanziamenti della necessità di far fronte adeguatamente alle esigenze delle molteplici attività musicali.

Dopo il dibattito svoltosi in questa sede, la unanime determinazione di insistere per-

chè venissero concessi congrui mezzi per il sostegno di questo settore ha trovato, nel corso delle ultime settimane, felice accogliamento; e di questo, così come voi tutti, io sono pienamente soddisfatto. Ciò, infatti, consente di poter erogare nel presente e nel prossimo esercizio finanziario maggiori stanziamenti; il che permetterà, oltre tutto, di far fronte ad una richiesta popolare di musica sempre più pressante.

Il senatore Mascagni, nel suo intervento, ha accennato alla situazione del servizio scritture teatrali. Sebbene tale problema non riguardi direttamente la competenza del mio Ministero, mi sono comunque fatto carico di sollecitare il dicastero competente che, tuttavia, forse perchè preso da problemi di maggiori dimensioni, non ha finora prestato la dovuta attenzione alle esigenze del mondo dello spettacolo che pure sono importanti e interessano numerosi lavoratori.

Nel corso di queste ultime settimane ho incontrato molti artisti italiani i quali, sia per i teatri stabili che per altri enti, lamentano forti carenze nel settore del servizio scritture. Ho allora assunto l'iniziativa di chiedere al Ministero del lavoro di impartire direttive a tutti i teatri italiani, affinché le norme vengano attentamente rispettate senza indulgere a procedure che certamente legittime non sono, anche se, in via di fatto, si ritengono urgenti e necessarie, idonee a risolvere alcuni problemi.

Per queste considerazioni sarebbe opportuno che il Parlamento provvedesse — con una disciplina più adeguata alla realtà — ad emanare norme che consentano di evitare infrazioni di carattere legislativo.

Passando ad altro problema, mi pare che, per quanto concerne la questione della gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia, non si possa fare nulla sul piano amministrativo.

Nel momento in cui il Parlamento esaminerà la legge di riforma organica del settore avrà modo di decidere anche in merito a tale questione.

M A S C A G N I . Direi che qualcosa si potrebbe fare anche prima.

7^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1977)

A N T O N I O Z Z I , *ministro del turismo e dello spettacolo*. Non sono di questo avviso, ripeto, in quanto un provvedimento apposito per Santa Cecilia, quando è in corso di elaborazione quello organico di riforma, non mi sembra opportuno.

Vorrei a questo punto, poichè sono stato oggetto di una marginale polemica con riferimento alle nomine nella gestione dei concerti di Santa Cecilia, far presente che il Ministro non ha particolari poteri al riguardo. Quando, nel rispetto della legge, vengono effettuate le designazioni, il Ministro ha soltanto il dovere di recepirle e di emanare il decreto di composizione dell'organo. Nella specie, dopo le designazioni fatte dalle istituzioni democratiche di Roma e del Lazio, il Ministro non aveva la possibilità di mantenere un commissario governativo. Ritengo che questa marginale polemica sia stata molto ingiusta, non rilevante in termini politici e forse di carattere personale. Mi sembra opportuno fare questa considerazione, anche per i contenuti politici che riguardano la composizione del nuovo organo che amministra Santa Cecilia. Ci potrà essere un comportamento differente da parte del Governo soltanto se il Parlamento approverà un provvedimento che consenta al Ministro di regolarsi diversamente.

Per quanto riguarda il Teatro dell'Opera, la legge stabilisce che il direttore artistico debba essere un musicista e non un musicologo. A tale riguardo ho chiesto un parere del Consiglio di Stato che ha confermato l'obbligo di attenersi alla legge. L'ho notificato al Teatro, che non mi ha fatto ancora sapere se la nomina in questione sia stata decisa tenendo conto delle disposizioni di legge, e non ho ancora avuto la documentazione relativa. Non vorrei che il Ministro venisse censurato anche quando rispetta la legge: mi sto rivolgendo ai censori permanenti o abituali delle attività ministeriali.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dai senatori Boggio e Mascagni, lo accetto come raccomandazione perchè sono convinto della bontà delle indicazioni ivi contenute, le quali naturalmente richie-

dono, nella sede amministrativa competente, riflessioni e valutazioni ponderate.

Per ciò che attiene agli ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati, non ci sono state critiche; ritengo pertanto che questo sia il parere del Parlamento. Faccio questa osservazione perchè, tra le altre indicazioni che saranno tenute presenti, c'è quella che riguarda Spoleto. Nella Commissione ministeriale competente mi atterrò a quanto è indicato nell'ordine del giorno, affinchè questa interessante manifestazione di carattere culturale, dai notevoli aspetti musicali, si possa realizzare nei termini concordati.

Ringrazio gli onorevoli senatori per l'attenzione prestata, ribadendo che la parte integrativa di carattere finanziario del provvedimento approvato ha rappresentato un notevole sforzo di convincimento prima e di determinazione poi per il Governo; ritengo, signor Presidente, che si tratti di una iniziativa giusta nei confronti di un settore che attende alcune soddisfazioni.

Questa legge conserverà efficacia fino al 1978. Mi auguro, pertanto, che in autunno si discuta la riforma della disciplina delle attività musicali in questo ramo del Parlamento, per poter poi sottoporre tale materia all'esame della Camera dei deputati, in modo da avere nei primi mesi del 1978 il provvedimento organico definitivo. Si potrà così dare un assetto alle attività del settore, soddisfacendo alle esigenze che il paese avverte in questo campo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il ministro Antoniozzi. Alcune delle sue osservazioni non possono trovare una sufficiente eco in questa sede, poichè si riferiscono alla stampa che non è presente. Si deve, invero, indurre la Sottocommissione ad accelerare i lavori per quanto riguarda la riforma delle attività musicali; la sollecitazione per una rapida approvazione del provvedimento in materia da parte del Governo coincide con quella avanzata da tutti i Gruppi. Mi pare sia anche da condividere l'opinione che in tale sede potranno essere risolte alcune delle questioni che sono state sollevate.

I senatori Mascagni e Boggio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 7^a Commissione permanente del Senato,

considerato che le sovvenzioni statali a favore delle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono rimaste ferme ai livelli stabiliti nel 1973,

tenuto conto che negli ultimi anni si sono verificati nei settori interessati fortissimi aumenti dei costi per gli incrementi delle retribuzioni dei professori d'orchestra, degli artisti di canto, dei tecnici e degli onorari dei direttori d'orchestra e dei solisti,

impegna il Governo a stabilire criteri di ripartizione delle nuove disponibilità finanziarie che tengano in giusta considerazione le specifiche necessità di ogni singolo settore, ma riservino una particolare attenzione alle istituzioni con complessi stabili o semi-stabili che notoriamente si trovano in difficoltà gravissime, oberate di debiti e non di rado costrette a periodiche interruzioni delle attività con grave danno per i dipendenti e pregiudizio per la loro stessa esistenza ».

(0/459-B/1/7)

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione.

È approvato.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo, del secondo e del terzo comma dell'articolo 1, sostitutivi del primo e del secondo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« In attesa dell'emanazione della legge sulla nuova disciplina delle attività musicali ed al fine di fronteggiare le immediate esigenze di funzionamento degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il fondo previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della predetta legge, aumentato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a lire 74.881.217.736.

La ripartizione del fondo tra gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate e la liquidazione e la corresponsione dei contributi sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 8 aprile 1976, n. 115, nella seguente misura:

lire 71.381.217.736 per gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate;

lire 3.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano, per sostenere i programmi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate in vista delle manifestazioni all'estero.

Per sostenere le attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, lo stanziamento di cui alla quota stabilita dall'articolo 1, primo comma quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, è elevato, limitatamente agli anni finanziari 1977 e 1978, a 11 miliardi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'articolo 1 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2 aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Al fine di contenere la spesa corrente, i maggiori fondi previsti dalla presente legge in favore degli enti e delle istituzioni, di cui all'articolo 1, primo comma, rispetto agli stanziamenti disposti per l'esercizio 1976 dalla legge 8 aprile 1976, n. 115, debbono essere utilizzati esclusivamente per l'attività produttiva.

È fatto divieto di ogni e qualsiasi contrattazione aziendale che comporti, direttamente o indirettamente, aumenti del costo del personale dipendente.

7^a COMMISSIONE

19° RESOCONTO STEN. (14 luglio 1977)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3, ex articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

La gestione finanziaria degli enti e delle istituzioni di cui all'articolo 1, primo comma, dovrà essere inderogabilmente basata sul pareggio del bilancio.

Sono vietate assunzioni di personale amministrativo, artistico e tecnico, anche in adempimento di obblighi di legge, che comportino aumenti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973, nell'ambito di ciascuna delle predette categorie.

Salvo le scritture di personale artistico e tecnico è altresì vietata la stipulazione di contratti per prestazioni professionali di lavoro autonomo numericamente eccedenti quelli in corso alla stessa data di cui al precedente comma. I contratti numericamente eccedenti quelli in corso alla data del 31 ottobre 1973 non possono essere rinnovati alla loro scadenza.

Sono, altresì, vietati i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura del primo e del secondo comma dell'articolo 4, sostitutivi del primo comma dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« All'onere di lire 63.881.217.736 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede, quanto a

lire 44 miliardi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno; quanto a lire 9.091.895.727, mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 2565 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1977 per la parte riferibile alla rata dei mutui autorizzati dall'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, n. 115; e quanto a lire 10.789.322.009 mediante utilizzazione dello stanziamento del predetto capitolo 2565 dello stesso anno finanziario per la parte riferibile alle rate dei mutui autorizzati dagli articoli 2 e 5 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

Il rimborso delle rate di mutuo di lire 10.789.322.009 di cui al precedente comma, è prorogato di un anno con accollo a carico dello Stato anche degli interessi maturandi per effetto dell'operazione prevista dalla presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, li metto ai voti.

Sono approvati.

Il terzo comma dell'articolo 4, ex secondo comma dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

È approvato.

L'articolo 5, ex articolo 4, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La seduta termina alle ore 17,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI